



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R.15/2015) già Provincia Regionale di Enna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 38 del Registro

data 06-05-2026

Oggetto: **Autorizzazione rinnovo stipula convenzione per ricovero residenziale disabile psichico M.C. presso "Casa Sant'Angelo Società Cooperativa Sociale" – triennio 2026 - 2028.**

Parere espresso ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Favorevole

Il responsabile del IV settore
Domenica Zinna

Li, 06/05/2026

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Favorevole.

Il responsabile del II settore
Dr.ssa Maria Concetta Giunta

Li,

L'anno **duemilaventisei** il giorno 06 del mese di Maggio alle ore 17,25 e segg., in Catenanuova nell'aula delle adunanze, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del:
 Sindaco
 Vice- Sindaco
e con l'intervento dei seguenti Sigg. Assessori
All'appello nominale risultano presenti:

	NOME E COGNOME		CARICA RIVESTITA	P	A
1	Antonio	IMPELLIZZIERI	Sindaco	X	
2	Carmelo	DI MARCO	Assessore		X
3	Nicola	LEOCATA	Assessore	X	
4	Rosaria C. F.	INGRASSIA <i>v. Conf.</i>	Vice- Sindaco	X	
5	Lucia P. C.	BARBAGALLO <i>v. Conf.</i>	Assessore	X	
TOTALE				<u>04</u>	<u>01</u>

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Filippo Ensabella

Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n. 39 del 04/05/2026 ;

Visti i pareri di legge espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, resi favorevoli dai resp.li dei settori interessati;

Ritenuta la proposta relativa all'oggetto meritevole di accoglimento;

A voti unanimi favorevoli espressi, dagli aventi diritto, nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione;

di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorchando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario Comunale verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA MUNICIPALE

n. 39 del 04-05-2026

Oggetto: **Autorizzazione rinnovo stipula convenzione per ricovero residenziale disabile psichico M.C. presso "Casa Sant'Angelo Società Cooperativa Sociale" -- triennio 2026 - 2028.**

Proponente:
Resp.le IV Settore
Domenica Zinna



[Handwritten signature]

La Resp.le IV Settore

Premesso che l'Amministrazione comunale di Catenanuova, in attuazione della legge regionale n.22/86, nonché della Legge 328/00, di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali, intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

Considerato

- che con la legge regionale n. 22/86 è stata conferita ai Comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni in materia socio-assistenziale;
- che gli artt. 20 e 23 della medesima legge permettono ai Comuni, che non gestiscono in maniera diretta l'attuazione dei servizi socio-assistenziali, di stipulare apposite convenzioni con enti del privato sociale iscritti all'Albo regionale delle istituzioni assistenziali, istituito a norma dell'art. 26 della stessa legge;
- che gli schemi di convenzione approvati con il D.P.R.S. n. 158/1996, "*costituiscono, ai sensi dell'art. 54 della medesima legge regionale, atti di indirizzo generale anche per l'erogazione delle prestazioni integrate sociali e sanitarie e per l'adeguamento degli standard organizzativi*";
- che tra i servizi socio-assistenziali sono comprese le prestazioni da rendere in favore di disabili psichici, parzialmente o completamente non autosufficienti e il loro inserimento in adeguate strutture residenziali, qualora necessario;
- che ai cittadini con disagio psichico, compresi quelli dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro ovvero una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, devono assicurarsi dignitose condizioni di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e condizioni favorevoli al loro reinserimento sociale;
- che la legge n.328/2000 ha onerato i Comuni di residenza per i soggetti per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, di assumere gli obblighi economici connessi all'eventuale integrazione economica, ossia alla compartecipazione alla retta di mantenimento;
- che con la circolare 14 giugno 2000, n. 3, dell'Assessorato regionale degli Enti Locali, è stato ribadito l'obbligo dei Comuni di provvedere ai ricoveri segnalati dal Dipartimento Salute mentale (D.S.M.) della locale azienda sanitaria;

Preso atto

- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, hanno indotto l'Amministrazione Comunale, sin dalla prima attivazione dei servizi di assistenza ai disabili psichici, ad attuare il servizio residenziale in favore dei soggetti psichiatrici, in alternativa alla gestione diretta, mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale iscritti al predetto Albo regionale;
- che tra i livelli essenziali di assistenza (L.E.A.), con "*prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal servizio sanitario nazionale*", rientrano la "*assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale*" esplicitata attraverso "*attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con disabilità*" (D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, punto 1.A, 2 H);
- che al punto "*I.C Area integrazione socio-sanitaria*" dell'Allegato 1 al D.P.C.M. 29 novembre 2001, per le singole tipologie erogative di carattere sociosanitario elencate sono evidenziate, accanto al richiamo alle prestazioni sanitarie, anche quelle sanitarie di rilevanza sociale, comprese quelle a favore di disabili e pazienti psichiatrici, ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili;
- che, conseguentemente, l'Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) non può essere considerata semplicemente il soggetto terzo di un rapporto convenzionale instaurato unicamente tra i Comuni e le strutture di ricovero, essendo l'A.S.P. titolata ad erogare direttamente in favore degli interessati le prestazioni individuate dai L.E.A. e, se impossibilitata a provvedervi in modo proprio, ad attivare

rapporti convenzionali con le strutture private, facendosi carico di corrispondere le quote stabilite e con l'onere di accertare la ricorrenza dei presupposti per il ricovero e per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, da rilevarsi attraverso ogni singolo piano di assistenza individuale (P.A.I.), per la durata ivi stabilita;

- che con i diversi e periodici Decreti del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali dell'omonimo Assessorato regionale, mediante i quali sono annualmente impegnate e liquidate ai Comuni dell'isola somme a titolo di contributo alle spese sostenute per i ricoveri dei disabili psichici in comunità alloggio, è sempre stato costantemente ribadito che *“la nuova residenzialità dei disabili psichici in strutture residenziali si colloca nei definiti livelli essenziali di assistenza con onere obbligatorio ed indifferibile per i Comuni di riferimento”*;
- che nella circolare 26 giugno 2018, dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, è stata evidenziata la natura pubblica del servizio de quo, da erogarsi *“a seguito di stipula di un atto convenzionale tra Comune e cooperative e/o associazioni di categoria, accreditate ed iscritte all'Albo regionale”*;
- che come chiarito nella stessa circolare, *“la retta di ricovero del disabile psichico viene costruita con la concorrenza del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti con la legge di bilancio, tramite Piano di riparto; con la compartecipazione delle ASP nella misura del 40%, giusta L.E.A. (Livelli Essenziali Assistenza), la restante parte è imputata al Comune”*;
- che l'importo di tale compartecipazione è pari al 40% della retta in quanto questo Comune, con nota prot.n. 11422 del 27.10.2016, ha dato la propria disponibilità a compartecipare ai progetti del Piano Azione Locale nell'ambito del Piano strategico della salute mentale, nel rispetto del DPCM 2001;

Richiamata la deliberazione di G. M. n. 35 del 08/05/2023 con la quale è stata autorizzata la stipula della convenzione per anni tre, per il ricovero di n. 1 disabile psichico presso la Cooperativa Sociale Casa Sant'Angelo per disabili psichici, sita in Villarosa, via Marguglio, n. 54;

Rilevato che la suddetta convenzione scadrà il 09 maggio 2026 ed in atto risulta ricoverato n. 1 disabile psichico presso la Società Cooperativa Sociale Casa Sant'Angelo - Comunità Alloggio “Adelina”, sita in Villarosa (EN), per cui si rende necessario procedere al rinnovo della stessa;

Vista la nota prot. n. 12939/2026, qui assunta al prot. n. 1442 del 03/02/2026, con la quale il Dipartimento Salute Mentale - CSM di Enna ha comunicato la necessità che il suddetto ricoverato continui sino al 31/12/2026 il percorso riabilitativo-terapeutico intrapreso in detta comunità alloggio;

Visto l'art. 12 dell'allegato “D” del Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, n. 158 che determina il compenso fisso mensile e la retta giornaliera di mantenimento da corrispondere alle comunità alloggio, stabilendo, altresì, che i suddetti importi vengano aggiornati annualmente sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati;

Atteso che, con nota prot. n. 14955 del 08/04/2026, l'Assessorato regionale Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro – Servizio 7 “Fragilità e Povertà” ha comunicato gli importi delle rette di ricovero da corrispondere alle Comunità Alloggio ospitanti i disabili psichici, come di seguito:

- compenso fisso mensile: € 1.996,30

- retta giornaliera di mantenimento: € 26,61

Ritenuto, per quanto sopra, di dovere procedere al rinnovo della stipula della Convenzione con la Società Cooperativa Sociale Casa Sant'Angelo - Comunità Alloggio “Adelina”, sita in Villarosa (EN), per ulteriori anni tre, a decorrere dalla sua stipula, salvo modifiche, impedimenti o nuove disposizioni;

Accertato che la predetta Comunità Alloggio è regolarmente iscritta al n. 3032 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09/05/1986 n. 22, giusto Provvedimento dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali – Servizio 2° Coordinamento Distretti e Servizi Socio Sanitari – Ufficio Piano - n.2714 del 04/11/2015, in variazione del decreto n.548 del 16.03.2010, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di disabili psichici sita in Villarosa Via Marguglio, 54 (piano primo) e per una ricettività di n. 10 unità;

Rilevato che non sussistono motivi di esclusione della suddetta Cooperativa Sociale a contrarre con la P.A., ai sensi degli artt.94 e ss del D. lgs n.36/2023, come evincesi dall'estratto del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Enna, assunta al prot. n.5056 del 29/04/2026;

Visto il Decreto del Presidente della Regione n.158 del 04/06/1996, con il quale sono stati approvati gli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei Comuni dei servizi socio-assistenziali previsti dalla L.R. n. 22/86;

Atteso che lo schema di convenzione-tipo per Comunità Alloggio per disabili psichici è l'allegato “D” al suddetto decreto presidenziale;

Visto il suddetto schema di convenzione, qui allegato, che dovrà regolare i rapporti tra l'Ente e la Comunità Alloggio;

Vista la L.R. n. 22/86 sul riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;

Vista la circolare assessoriale n. 8 del 27/06/96, prot. n. 2101/A, recante disposizioni relative alla modalità di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi socio-assistenziali – Convenzione-tipo;

Vista la circolare 26 giugno 2018 dell'Assessorato regionale Famiglia;
Vista la circolare 14 giugno 2000, n. 3 dell'Assessorato regionale Enti Locali;
Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001;
Ritenuto pertanto provvedere in merito;

**PROPONE
CHE LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERI**

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019:

1. di approvare l'allegato schema di convenzione, redatto sulla base dello schema tipo allegato "D" di cui al D.P.R.S. n. 158/96, regolante i rapporti tra il Comune di Catenanuova e l'ente gestore della Comunità Alloggio per disabili psichici;
2. di autorizzare il responsabile del IV Settore "Servizi alla Persona – Cultura – Sport – Istruzione" alla sottoscrizione della convenzione che dovrà regolare i rapporti tra questo Comune e la Cooperativa Sociale "Casa Sant'Angelo" – comunità alloggio Adelina, sita in Villarosa, dove in atto risulta ricoverato n. 1 disabile psichico residente in questo Comune;
3. di dare atto che la suddetta convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla sua stipula, salvo modifiche, impedimenti o nuove disposizioni;
4. di dare atto che la spesa, relativa al 2026, necessaria per il ricovero di cui trattasi viene affrontata con l'impegno n. 531/2025, assunto dal Responsabile del IV Settore con determina dirigenziale n.540 del 30/12/2025;
5. dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91.

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER GESTIONE COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI**

Il giorno _____ nei locali _____ tra L'Amministrazione comunale di _____, legalmente rappresentata dal sig. _____, domiciliato per la carica presso _____ e il sig. _____ nato a _____ nella qualità di legale rappresentante dell'Ente _____, con sede in _____ iscritto all'albo regionale ex art. 26 legge regionale n. 22/86 giusto provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali decreto n. _____ del _____ per svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità alloggio con una capacità ricettiva di n. _____ posti letto.

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di _____ in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 142/90, capo VIII e nella legge regionale n. 43/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- che il predetto Ente _____ si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente _____ per la gestione della comunità alloggio sita in _____ via _____ inviati dall'Ufficio di servizio sociale comunale su segnalazione scritta dei Dipartimenti di salute mentale competenti per territorio della Azienda U.S.L.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. _____ unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale, anche attraverso le Circoscrizioni. L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale previo parere del Servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale.

Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione-lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;

- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- b) due assistenti agli inabili o anziani;
- c) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle << abilità quotidiane >>;
- e) un animatore in convenzione;
- f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative (specificare)

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art.18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6

Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 9

Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Volontariato

L'ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere in rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 11

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 12

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

- a) un compenso fisso mensile di €. _____ per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;
- b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di €. _____, da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 13

Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolati.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura del prime rate maggiorato di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 14

Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C. d'intesa con l'Azienda U.S.L. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni.

Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett. c) della presente convenzione.

Art. 15

Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

Art. 16

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione.

È escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha la facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.

Art. 17

Recesso della convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 18

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Se la controversia riguarda le modalità d'intervento tecnico-assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.

Art. 19

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi regionali nn. 423/56, 575/65, 963/82 e successive modifiche ed integrazioni, relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione inabili tip. comunità alloggio in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale.

Art. 20

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 21

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art. 22

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di _____.

L'ente contraente

L'ente locale

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line per consecutivi gg. 15
in data 07-05-2026



Il Responsabile della pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione diviene esecutiva:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91;

in data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91.

Catenanuova, 6-5-2026



IL SEGRETARIO COMUNALE